



FOGLIO INFORMATIVO ANTICIPAZIONI EURO – DIVISA A FRONTE DI L/C CONFERMATE E NON

Norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (D.lgs 1/9/93 n. 385 – Delibera CICR 4/3/03 Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia 29/7/2009).

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca UBAE S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Quintino Sella, 2 – 00187 Roma

Filiale: Piazza A. Diaz, 7 – 20123 Milano

Telefono Roma: 06423771 Fax: 064204641

Telefono Milano: 027252191 Fax: 0642046415

E-mail: info@ubae.it Sito internet: www.bancaubae.it

Iscritta al n° 4729 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari.

ABI: 03598

Codice Fiscale: 00716130588

Partita IVA: 00925501009

Aderente al FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi)

Dati di chi entra in contatto con il cliente solo in caso di offerta Fuori Sede:

Nome/Cognome: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____ Email: _____

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE E PRINCIPALI RISCHI

Contratto destinato a facilitare le transazioni commerciali e/o le operazioni finanziarie con l'estero ed a soddisfare l'esigenza del cliente di ottenere liquidità a fronte dello smobilizzo di crediti non ancora esigibili (a fronte di presentazione di documenti conformi). Infatti, con tale contratto la banca anticipa al cliente l'importo di un credito aperto in suo favore dalla banca emittente (banca dell'ordinante estero), previa deduzione, a titolo di corrispettivo, dell'interesse dovuto per il periodo tra l'anticipazione e la scadenza del credito.

L'anticipazione del credito derivante da **lettere di credito non confermate** è assistita da cessione pro soluto del credito sottostante.

L'anticipazione del credito a fronte di **lettere di credito confermate** prevede che la Banca si surroghi nel diritto del credito derivante dall'avvenuta anticipazione.

I principali rischi sono:

- mancato pagamento per irregolarità formale, falsità e contraffazione
- rischio controparte paese
- rischio di cambio

CONDIZIONI ECONOMICHE

ANTICIPAZIONI EURO - DIVISA CONFERMATE E NON	SPESE E COMMISSIONI	CAMBIO	LISTINO CASSA VALUTE
	CONDIZIONI	Spese	
Commissioni di servizio			- 0,150 % - min. € 5,20
Valuta di accr. in c/c			valuta compensata
Giorni Banca			max 20 gg lav.
Tasso (Anticipazioni in Divisa)			max Libor di periodo + 9 punti%
	Tasso (Anticipazioni in Eur)		max Euribor di periodo + 9 punti%

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

L'operatività in anticipazione euro divisa LC confermate (Banca UBAE quale banca emittente) non può per sua natura prevedere un diritto di recesso, né per la banca né per il cliente. Tale circostanza deriva dal fatto che una volta perfezionato il contratto a fronte del quale la banca assume in nome e per conto dell'ordinante la propria relativa obbligazione autonoma ed irrevocabile, nessuna delle due parti può più sottrarsi ai rispettivi impegni che permangono inevitabilmente validi fino alla scadenza naturale dell'operazione.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Quintino Sella, n. 2, 00187, Roma) a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo reclami@ubae.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata compliance@pec.ubae.it

In caso di reclamo avente ad oggetto servizi di pagamento, la Banca si pronuncia entro 15 (quindici) giornate operative dalla ricezione del medesimo; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro i suddetti 15 (quindici) giorni, per motivi indipendenti dalla propria volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non può superare le 35 (trentacinque) giornate operative.

In caso di reclamo e contestazioni relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari (es. conti correnti) la Banca risponde entro 60 (sessanta) giorni.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) quale organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, telefonare al numero verde 800196969 oppure richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia e della Banca.

Il Cliente può, inoltre, consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca (www.bancaubae.it) nella sezione dedicata alla "Trasparenza".

Qualora dovesse insorgere una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione consistente nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia) che offre i servizi di mediazione e arbitrato con l'obiettivo di concludere in tempi brevi e in modo economico le controversie, senza ricorrere alla magistratura.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui la conciliazione fallisca.

LEGENDA

CONFERMA LETTERA DI CREDITO	La conferma della lettera di credito consente di coprire il rischio di insolvenza della banca emittente una lettera di credito e di spostare il rischio "Paese" dal Paese importatore al Paese dove risiede la banca Confermante. È la Banca Confermante, infatti, che, aggiungendo il proprio impegno a quello della banca emittente, garantisce il beneficiario del credito dal rischio di mancato pagamento da parte della banca emittente/ordinante, in sede di utilizzo della Lettera di credito, a condizione che i documenti presentati siano conformi a termini e condizioni del credito stesso nonché alla normativa internazionale in materia.
SURROGAZIONE PER VOLONTÀ DEL FORNITORE/CREDITORE SU L/C CONFERMATE	Figura giuridica per la quale, il fornitore, ricevendo il pagamento da parte di un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. Deve essere fatta in modo espresso e contestuale al pagamento.
CESSIONE PRO-SOLUTO SU L/C NON CONFERMATE	La cessione di credito è il contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto(cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto); nella cessione pro soluto il cedente garantisce unicamente l'esistenza del credito ma non anche la solvibilità del debitore come nell'ipotesi di cessione pro-solvendo.
VALUTA COMPENSATA	Stesso giorno della ricezione dei fondi